

## Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (230)

Il presente contributo del Centro Sportivo Italiano si intende ad integrazione di quanto presentato sia dal Forum del Terzo Settore, sia dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. Il CSI, nello stesso tempo, intende sottolineare alcuni aspetti che appartengono, in particolare, alla sensibilità sociale del CSI, legata prevalentemente al mondo giovanile, agli oratori, alle associazioni sportive di base che fin dal 1944 si rivolgono al CSI, per la sua visione di uno sport di prossimità, di vicinanza alle persone e dalla forte impronta educativa e sociale.

Prima di tutti quanti, e fin troppo solo per molto tempo, il CSI ha denunciato la necessità di intervenire, tutelandolo, sul lavoro sportivo. Non possiamo che guardare con occhio benevolo una iniziativa che inserisca le necessarie tutele e garanzie in questo ambito, quasi meravigliati che si debba giungere nel 2021 a riconoscere diritti che altre categorie di lavoratori hanno da diversi decenni, certi che lo Stato saprà in futuro anche prevedere forme di intervento volontario finalizzato al recupero di posizioni previdenziali pregresse. Tuttavia, nello specifico, se venisse accolto integralmente il testo in esame, così come concepito e formulato, non possiamo esimerci dall'evidenziare significative e pericolose contraddizioni che rischiano di minare l'intero sistema sportivo, soprattutto quello di base, quello educativo, quello di promozione sociale, producendo un effetto deflagrante che porterebbe ad un esito ben diverso dalle buone intenzioni del Legislatore.

Rinviando all'allegato tecnico per una trattazione maggiormente esaustiva e dettagliata, ci limitiamo ad evidenziare qui taluni aspetti che non possono sfuggire a chi conosce le dinamiche del fenomeno sportivo.

### 1. Futuro o no?

Il futuro dello sport passerà, inevitabilmente, da un ripensamento di tutta la gestione dell'impiantistica sportiva territoriale. In un'epoca in cui le Amministrazioni Locali hanno iniziato un processo di dismissione della gestione diretta delle strutture di proprietà pubblica, chiedendo la surrogazione e l'impegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, pare quanto meno contro tendenza, per non dire assolutamente irrazionale, che nell'art. 8 si escludano, dal conteggio degli introiti "per attività diverse" almeno quelli inerenti le sponsorizzazioni e, appunto, la gestione degli impianti sportivi. Per fare un esempio concreto, appare evidente che per una ASD che gestisca un impianto

natatorio, come una piscina comunale coperta, i costi e ricavi derivanti dalla gestione siano tutt'altro che marginali rispetto a quelli relativi alla attività sportiva istituzionale. Lo stesso dicasi per gli introiti di sponsorizzazione, spesso fonte importantissima di sostentamento per il settore agonistico della ASD. L'attuale testo, pertanto, si configura come un limite ad un processo di modernizzazione e in palese contraddizione con le esigenze di crescita e sviluppo dello sport di promozione sociale.

## 2. Quando sono autentiche le tutele?

Al di là di dichiarazioni di principio su cui tutti affermano di dichiararsi concordi, occorre calare i concetti nella realtà, rendendoli compatibili e sostenibili. Da questo punto di vista, ci sembra che le collaborazioni coordinate e continuative, oggetto di un progressivo abbandono, debbano invece essere fortemente rivalutate proprio quali forma tipica del lavoro sportivo, salvo diverso e più tutelante accordo tra lavoratore e datore. È infatti proprio della natura e delle peculiarità dell'esperienza sportiva, un percorso non subordinato, flessibile rispetto ad orari, festività, ecc.. Le Co.co.co., sotto questo profilo, non solo appaiono lo strumento più idoneo, ma potrebbe aiutare a prevenire due fenomeni che, a nostro avviso, sarebbero pericolosi: il ricorso al nascondimento del lavoro (lavoro nero) e, in alternativa, l'apertura di "finte" partite iva a forfait.

La Co.co.co "sportiva", ci appare di gran lunga la forma contrattuale più idonea ed elastica, ampiamente accettabile, sicuramente più sostenibile economicamente e anche tutelante, nonché assoggettabile facilmente ad alcune forme di "rinforzo" delle garanzie per il lavoratore, soprattutto in alcune maggiori tutele, principalmente della maternità, ma anche della malattia, delle ferie obbligatorie, della interruzione del rapporto di collaborazione, nonché delle conseguenti e proporzionate forme di integrazione al reddito, laddove tale reddito sia l'unica fonte di sostentamento della persona, come la recente pandemia da Covid-19 ha evidenziato.

## 3. Quali sono i lavoratori dello sport?

Sul tema, si sottolinea come i testi attuali siano portatori di confusione e introducano elementi di seria difficoltà. "Amatore", "volontario", "lavoratore sportivo", sono termini che non hanno confini chiari, definizioni nette e univoche e presentano aporie che minano la stabilità e la continuità delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Su questo, nell'allegato si propongono elementi concreti e chiari di cui auspichiamo l'accoglimento, proprio a salvaguardia delle piccole e medie realtà di base.

Siamo altresì a focalizzare l'attenzione in merito ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Stiamo parlando, per fare un esempio molto

concreto, di diverse migliaia di arbitri, giudici o tecnici che, qualora venisse applicata la normativa così come formulata, sarebbero costretti immotivatamente ad uscire dalla pratica sportiva creando, non solo una evidente disparità, ma soprattutto una lacuna incolmabile per l'intero sistema sportivo italiano di base. Lo stesso dicasi per tanti giudici di gara e cronometristi che svolgono il loro insostituibile compito e si trovano già in pensione. Non esistono solo gli arbitri professionisti, quelli delle massime serie e dei campi di gioco illuminati, ma anche quelli delle categorie inferiori, dei campetti di periferia, ecc.. Siamo convinti, pertanto, che occorra una revisione del testo per estendere a queste figure la possibilità di impegno anche negli Enti di Promozione Sportiva, nelle Federazioni Sportive Nazionali e nelle Discipline Sportive Associate.

#### 4. Ulteriori aporie

Siamo a rilevare ulteriori punti che suscitano perplessità e che poniamo all'attenzione.

L'articolo 41, ai commi 2 e 3, prevede il riconoscimento del Chinesiologo sportivo e del Chinesiologo di base, ma senza prevedere alcuna esclusiva in favore degli stessi. Per fare un esempio concreto: quale significato può avere affermare che l'esercizio dell'attività professionale di Chinesiologo di base comprende l'attività di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica, se poi non si specifica che chi non è chinesiologo non può esercitare tali attività e, inoltre, non si prevede alcuna sanzione?

Nel contempo, sempre all'articolo 41 comma 4, si prevede che per l'esercizio dell'attività professionale di Manager dello sport è necessario il possesso di laurea magistrale (classe LM-47). Sorge la domanda su quale risulti, allora, la posizione di quanti, fino ad oggi, hanno esercitato tale attività, molto spesso dimostrando ampie capacità manageriali, senza avere conseguito tale laurea. È perciò indispensabile immaginare anche un riconoscimento dell'esperienza maturata sul campo, piuttosto che annullare tale norma.

Nell'art. 42, al comma 1 si stabilisce che *"i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato e di un istruttore di specifica disciplina"*, i primi dei quali devono essere in possesso di diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie ed i secondi devono essere in possesso di formazione tecnica specifica secondo i requisiti fissati dalle FSN, DSA e EPS. Appare perciò alquanto paradossale, poi, che da questo obbligo vengano esentate, al successivo comma 4 lettera a), proprio le attività sportive agonistiche disciplinate dalle FSN, DSA e EPS, le quali pertanto, da quanto si desume, potrebbero invece essere coordinate da persone prive di qualsivoglia qualifica tecnica.

Infine, allo stesso comma 4 dell'art. 42, lettera b), vengono indicate come attività motorie esentate dagli obblighi del medesimo comma 1, cioè dell'istruttore qualificato o di specifica disciplina, quelle *“non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI, tra cui il ballo e la danza”*. Si tratta di un refuso piuttosto evidente, poiché la Danza Sportiva è una delle 386 discipline sportive riconosciute dal CONI (codici CONI da BC001 a BC011), è disciplinata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) e dagli Enti di Promozione Sportiva.

#### In sostanza

Il binomio “sport e lavoro” merita un intervento legislativo chiaro e determinato, ma lo spirito dei testi non va in questa direzione, perdendo la grande occasione di aprire, attraverso le Co.co.co. “sportive”, un percorso di regolarizzazione del lavoro sportivo, a condizioni sostenibili per le società sportive. Ci sentiamo di ricordare che la gran parte delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche si fondano sulla passione di decine di migliaia di dirigenti e tecnici, la cui dedizione consente a milioni di giovani di vivere esperienze significative attraverso lo sport. Per tutelare questi dirigenti e queste realtà sportive, occorre il coraggio di una reale innovazione, anche sul versante del lavoro. Il rischio di demotivarli e perderli, soprattutto dopo gli effetti devastanti del Covid-19, è più che concreto; e il Paese non può permetterselo.

Avvertiamo l'esigenza di sollecitare un confronto tecnico e sostanziale con i soggetti sportivi, in quanto i Decreti all'attenzione rischiano di minare un sistema che ha sì bisogno di riforma, anche quella parzialmente disegnata dagli stessi Decreti in esame, ma rischia di implodere se non saranno apportate le opportune correzioni che segnaliamo in allegato. Guardiamo con preoccupazione a quanto sta accadendo, ma anche con fiducia che ci sia la capacità di ascolto e confronto, almeno con quegli Organismi Sportivi che hanno realmente a cuore lo sport sociale, lo sport di base.

## ANNOTAZIONI TECNICHE (230)

### *Premessa*

Il Centro Sportivo Italiano, nel condividere i documenti illustrati e presentati dal Forum del Terzo Settore e dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, ritiene necessario promuovere alcune annotazioni in coerenza con quanto esposto in sede di audizione.

### *Art. 2 (Definizioni)*

La lettera “s” sembra limitare le finalità sportive di competenza degli Enti di Promozione Sportiva ad attività “ricreative” e “formative”. Vanno aggiunte anche le attività sportive “dilettantistiche”, anche con modalità competitive, al fine di includere e tutelare le attività di “base” o di “avviamento alla pratica sportiva”, così come quelle “dilettantistiche”, a differenza di quelle “professionistiche”, di “vertice” o di “alta prestazione”. Ciò risulta necessario al fine di rendere coerente la facoltà di affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono, salvo rari casi, esclusivamente attività dilettantistica.

Alla lettera “ll”, per un evidente refuso, non vengono indicati gli Enti di Promozione Sportiva tra gli Organismi Sportivi deputati alla gestione dell’attività sportiva giovanile.

### *Art. 8 (Attività secondarie e strumentali)*

Il CSI concorda pienamente con la proposta elaborata dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva e propone di aggiungere un nuovo comma 2 a tutela del sostentamento economico alle organizzazioni sportive attraverso attività strettamente complementari a quelle sportive: le sponsorizzazioni e la gestione di impianti sportivi, assicurando che le relative entrate non siano assimilate a quelle derivanti da “attività diverse” ai fini del computo della prevalenza di cui al comma 1.

Si conferma inoltre l’esigenza di introdurre un nuovo comma 3 per garantire ai sodalizi sportivi in possesso della qualifica di Enti del Terzo Settore la possibilità di svolgere come attività di interesse generale non solo l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ma anche le altre attività tipizzate dall’articolo 5 del DLgs 117/2017 o dall’art. 2 del DLgs 112/2017.

Testo attuale	Modifica proposta
<p>Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p><b>1.</b> Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p><b>2. Le attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione e dalla gestione di impianti e strutture sportive vengono assimilate alle attività sportive in quanto ad esse strettamente complementari. Ne consegue che tali attività non vengono computate, ai fini del comma 1, tra le attività diverse.</b></p> <p><b>3. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore, le attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 o all'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, svolte dalle stesse, vengono assimilate alle attività sportive ai fini di cui al comma 1.</b></p>

## TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Il CSI, in merito al Titolo V, valuta che l'inquadramento del lavoratore nelle ordinarie tipologie giuslavoristiche (lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo anche occasionale) abbia fatto sfumare l'occasione per cristallizzare

una figura “tipica” del lavoro sportivo, vanificando l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni nonché la presa d’atto della prassi più recente (cfr. Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Vi è il fondato timore che l'impostazione normativa possa favorire il fiorire di contestazioni e contenziosi in materia lavoristica. Difficile anche immaginare un presidente di Associazione o Società dilettantistica che intenda assumersi tutte le responsabilità datoriali, e i conseguenti adempimenti, di fronte a una norma che gli impone di ricondurre le prestazioni atletiche al lavoro subordinato.

Il sistema sportivo viene così gravato di insostenibile onerosità finanziaria e adempimenti che sono obiettivamente inconferenti e certamente non tipici dell'organizzazione volontaristica che da sempre caratterizza lo sport dilettantistico.

Non solo:

➤ una consimile applicazione unitaria generalizzata - pensata evidentemente per ipotesi eclatanti quali ad esempio il caso del calcio femminile di serie A - non tiene conto della eterogeneità delle situazioni che caratterizzano il settore dilettantistico e nel quale vi rientrano anche – e per una parte assolutamente maggioritaria in termini quantitativi – le attività agonistiche non di vertice, quelle promozionali e di base, lontane dai riflettori e dalle classifiche delle manifestazioni di rilevanza economico sociale. Il rischio, in sede applicativa delle disposizioni, è quello di vedere esteso per analogia il contratto subordinato anche a rapporti che di fatto non presentano gli elementi tipici della subordinazione – o che addirittura non si configurano come prestazioni lavorative vere e proprie bensì ludiche – ma che sono caratterizzati esclusivamente dall’elemento della continuità, peraltro insita nello svolgimento dell’attività sportiva, anche a livello di base.

➤ Lo schema di decreto contempla nell’area del lavoro autonomo anche la forma coordinata e continuativa ai sensi dell’art.409, comma 1 n.3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’art.2 comma 1 del decreto legislativo n.81/2015 (art.25 comma 2 A.G.230)

➤ La previsione, accompagnata dall’espressa abrogazione contenuta all’art. 42 lettera d) dello schema in esame, dell’art. 2 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81 - che consente nel quadro normativo vigente la possibilità di instaurare valide collaborazioni organizzate dal committente per le prestazioni rese a fini istituzionali a favore di ASD e SSD in deroga alla presunzione di cui al comma 1 – rende di fatto inapplicabile e di scarso interesse per gli operatori del settore tale tipologia di collaborazione, anche per le incertezze applicative e le difficoltà di qualificare correttamente la natura del rapporto.

- In definitiva, lo schema di decreto non sembra tenere in debita considerazione una caratteristica intrinseca dell'attività sportiva organizzata, svolta da ASD e SSD, ovvero la continuità delle prestazioni, in via generalizzata e salve ipotesi marginali di attività occasionali, il più delle volte meramente ausiliarie alla pratica sportiva.
- Sarebbe, al contrario, opportuno, e più coerente con la specificità del settore sportivo, prevedere che il rapporto di lavoro sportivo assuma per presunzione legale, e fatta salva la libertà delle parti di instaurare un diverso rapporto contrattuale (di lavoro subordinato o autonomo), proprio la configurazione di Collaborazione Coordinata e Continuativa di carattere sportivo dilettantistico.
- Conseguentemente, andrebbe stralciata la previsione di abrogazione dell'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevista dall'art. 52 dello schema di decreto.

#### *Art. 25 (Lavoratore Sportivo)*

Si ritiene di porre l'attenzione iniziale sull'esigenza che la qualificazione delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della P.A. quali sportivi "amatoriali" o "dilettanti" (più che opportuna) vada coordinata con la previsione dell'art. 29, comma 2, ai sensi del quale, quando i compensi per le prestazioni "amatoriali" (o meglio "dilettantistiche") superano i 10.000 Euro, la prestazione si considera di natura professionale (anche se, a seguito delle modifiche qui proposte, solo per la parte eccedente). Alla luce di ciò, si impongono alcune domande: come dovrà essere gestita l'ipotesi del lavoratore pubblico (es. arbitro o allenatore) che percepisca rimborsi forfettari superiori ai 10.000,00 euro? Diventerà un lavoratore e scatterà quindi l'incompatibilità con il rapporto con la P.A.? Dovrà chiedere l'autorizzazione in luogo della semplice comunicazione?

Anche in questo caso, la previsione della natura di Co.co.co del lavoratore sportivo potrebbe risolvere il problema, atteso che l'eventuale qualificazione di lavoratore dipendente sarebbe in tutta evidenza incompatibile con il ruolo di dipendente pubblico.

Si segnala in questa sede che, al comma 6, tra gli Enti presso cui i dipendenti delle P.A. possono svolgere la loro attività compaiono solo ASD e SSD; si tratta di un evidente refuso, poiché tra questi soggetti vanno annoverate anche le FSN, le DSA e gli EPS.



Testo attuale	Modifica proposta
<p>I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.</p>	<p>I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, <b>Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva</b>, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.</p>

*Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)*

Si concorda sulla proposta del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva di modificare la rubrica in “Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo”, con le relative considerazioni che si riportano per esteso.

Si ritiene necessario specificare che la qualifica di “amatore” (e qui si richiama nuovamente la già espressa necessità di modificarne la dicitura in “dilettante” al fine di non incorrere in confusione con lo sportivo non tesserato) può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e dalle figure funzionali all'organizzazione delle manifestazioni sportive (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il “lavoratore sportivo” disciplinato dall'articolo 25 ed i percettori di “premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”, nell'esercizio di prestazioni sportive “amatoriali” o meglio “dilettantistiche”. L'elemento da prendere in considerazione potrebbe essere il limite reddituale di cui all'art. 69 comma 2 del

DPR 917/86 e non l'occasionalità (che andrebbe cassata dal testo attuale) della prestazione. (modifiche al comma 2).

Va considerato altresì che il "volontario", figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere in modo chiaro la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, che sarebbe invece preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di "volontario" la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

Testo attuale	Modifica proposta
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di <b>tesserati</b> amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo <b>ed esclusivamente con finalità amatoriali</b>. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti <b>e della organizzazione delle manifestazioni sportive</b>.</p>

Per quanto attiene al comma 2 del medesimo articolo 29, le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. Riteniamo che sia la marginalità del reddito a ben definire la specialità della collaborazione;
- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere *“in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”*: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e invece tesserati amatori che svolgono attività competitive tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione *“prestazioni di natura lavorativa”*;
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma solo per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno;
- Oltretutto, non viene indicato a quale tipologia di prestazione lavorativa dovrebbe essere ricondotto il rapporto *“ex amatoriale”*, con la conseguenza che il calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali da versare risulta concretamente impossibile;
- Infine, nulla viene detto in relazione a su chi graverebbero le sanzioni, posto che, nel momento dell'erogazione del compenso inferiore a 10.000,00 euro il sodalizio sportivo abbia correttamente operato.

Testo attuale	Modifica proposta
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi	<b>2. Per le collaborazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica</b>

<p>occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo."</p>	<p><b>l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'importo che eccede tale soglia.</b></p>
--	---

Le modifiche proposte per il comma 3 dell'articolo 29 assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

Testo attuale	Modifica proposta
<p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p>	<p><b>3. Le collaborazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il tesserato è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</b></p>

Al comma 4 dell'articolo 29, stante la distinzione della figura dell'amatore da quella del volontario, diviene a questo punto necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario in un nuovo comma 4 e le cui tutele assicurative obbligatorie vengono declinate nel nuovo comma 5.

Testo attuale	Modifica proposta
<p>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."</p>	<p><b>4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la</b></p>

	<p>loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p>5. Gli enti di cui al comma 4 che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</p>
--	--

*Art. 36 (Trattamento tributario)*

Le problematiche sono relative alla previsione dei commi 5 e 6. Circa il comma 5, la disposizione in commento prevede che non si applichi l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 ai lavoratori autonomi senza specificare con riferimento a quale comma. In realtà si ritiene che debba essere integralmente abrogato il comma 1 del menzionato articolo 25 della Legge 133/1999, che prevede una tassazione agevolata del reddito diverso prevedendo uno scaglione soggetto a ritenuta a titolo di imposta, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo articolo 36

Versione attuale	Modifica proposta
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, <b>fatta eccezione per il primo comma che viene abrogato</b> , e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Relativamente al comma 6 dell'articolo 36, va rilevato che il Decreto intende sostenere lo sport nell'accezione di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

La omissione del secondo capoverso, così come da noi proposto, circoscrive il regime agevolato ai soli lavoratori dello sport che siano impegnati in attività competitive, essendo connesso ai risultati conseguiti. Qualora il comma 6 fosse applicato come proposto, l'organizzazione sportiva dovrebbe distinguere il

trattamento fiscale del reddito erogato ai lavoratori sportivi – dipendenti o autonomi – in ragione della circostanza che abbiano o meno concorso ad attività competitive quando, tra l'altro, le organizzazioni sportive promuovono anche discipline sportive che non prevedono attività competitive, come l'attività fisica adattata, e/o promuovono attività sportiva per atleti che per età non possono partecipare ad attività competitiva, in piena assonanza con quanto già proposto per l'articolo 29.

Versione attuale	Modifica proposta
<p>6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.</p>	<p><b>6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.</b></p>

*Art. 37 (Rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale)*

Il quarto comma dell'articolo 37, prevedendo che, quando i compensi erogati ai Co.co.co di carattere amministrativo-gestionale superano la soglia esente (ora di 10.000 Euro) le prestazioni sono considerate lavorative per l'intero importo, ripropone le difficoltà operative già più sopra evidenziate in relazione all'articolo 29.

Si propone, quindi, di prevedere l'imponibilità dei compensi solo al superamento della soglia esente.

Versione attuale	Modifica proposta
<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</p>	<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale <b>per l'importo che eccede tale soglia.</b></p>